



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. di Prot. *4414*

Roma, *24 MAR. 2020*

Risposta a nota del.....N.....All. N.

Oggetto: Trattazione udienze penali con detenuti.

Al Sig. Presidente della Sezione Gip-Gup
Al Sig. Presidente aggiunto Gip-Gup
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di assise
Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni penali
Ai Sigg. Giudici penali
Al Sig. Dirigente amministrativo

e p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Al Sig. Procuratore della Repubblica di Roma
Al Sig. Presidente del C.O.A. di Roma -
Al Sig. Presidente della Camera penale -

L O R O S E D I

Trasmetto l'allegata direttiva di natura organizzativa concernente i processi con imputati detenuti i cui contenuti sono stati condivisi con il sig. Procuratore della Repubblica, il sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il sig. Presidente della Camera penale

Saluti

Il Presidente del Tribunale
Francesco Monastero



TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Il Presidente

Direttive per la gestione delle udienze penali sino al 15 aprile 2020

Per organizzare al meglio le attività di udienza, anche da remoto e con le modalità stabilite nel Protocollo sottoscritto il 20/3/2020, ritengo necessario, anche a seguito di una valutazione condivisa con il Sig. Procuratore della Repubblica, con il Sig. Presidente del COA e con il Sig. Presidente della Camera Penale di Roma, che gli imputati e/o i difensori **indichino espressamente nel termine massimo di tre giorni** dall'udienza, la volontà che si proceda, come disposto dal DL 17 marzo 2020 n. 18 che ha stabilito specificamente all'art. 83 “[...]b) *omissis*.... **e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:**

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate *misure cautelari o di sicurezza* [...]”;

Sollecito, pertanto, le SS.LL. ad inserire nei decreti di differimento dei processi a carico di imputati di cui ai punti 1) e 2) su citati, la seguente clausola: “la Direzione dell'Istituto penitenziario (o il comando di PG competente quando trattasi di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari) interpellierà l'imputato il quale, ove lo ritenga, **dovrà richiedere espressamente, almeno tre giorni prima dell'udienza, che si proceda alla trattazione del processo nella stessa data originariamente programmata,**”


Lo stesso risultato può, ovviamente, essere raggiunto anche direttamente dagli imputati e/o dai difensori con la presentazione della relativa istanza con le forme di comunicazione più idonee (*cfr.* provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione, allegato) e, comunque, nel rispetto del termine di almeno tre giorni indicato.

La relativa richiesta sarà immediatamente trasmessa all'A.G., al fine di consentire a questi Uffici di predisporre i meccanismi necessari per la videoconferenza o il collegamento da remoto e informare l'ufficio di Procura”.

Appare, inoltre, utile inserire la formula che, “qualora vi fosse la volontà di procedere, l'imputato detenuto non verrà tradotto e verrà utilizzata l'aula per gli interrogatori a disposizione presso la Casa Circondariale e che il difensore potrà scegliere se recarsi presso il proprio assistito o nell'aula di udienza o comunque con le modalità stabilite nel Protocollo sottoscritto da

Tribunale/Procura/COA e Camera Penale. Se invece l'imputato è agli AADD, verrà individuato il Comando di P.G. più vicino per l'attivazione della udienza da remoto".

Il Presidente del Tribunale
Francesco Monastero

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top right, a vertical line extending downwards, and a diagonal stroke crossing the vertical line from the bottom left towards the top right.

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
USCITA - 09/03/2020 15:45:13 - 0004126



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECRETARIATO GENERALE

Roma, 09.03.2020

Alla Segreteria del
Procuratore Generale
della Corte di Cassazione

OGGETTO: COVID-19 D.L. 08.03.2020 n. 11 - Disposizioni del Primo Presidente dal 09 al
22 marzo 2020

Si trasmette il provvedimento del Primo Presidente per l'inoltro al Sig. Procuratore Generale.
Cordiali saluti

La segreteria
Corte di cassazione
Segretariato generale
Piazza Cavour 00193 Roma
tel. 06 68834849-2400-2401
e-mail: segretariato.cassazione@giustizia.it



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Ai Sigg.ri Presidenti titolari delle sezioni civili e penali

Al Sig. Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo

Al Sig. Direttore del CED

Al Sig. Dirigente della Corte

SEDE

E p.c.

Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione

SEDE

Oggetto: COVID 2019 – decreto-legge 8/03/2020, n. 11 – disposizioni generali per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020 –.

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2020 ha disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze sino al 22 marzo 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. g).

In tale periodo, quindi, non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano, ecc.).

Per il settore penale della Corte di cassazione, fanno eccezione al rinvio ex lege unicamente le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (dal 9 al 22 marzo 2020) scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen. e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive. Per tali procedimenti, pertanto, si terranno regolarmente le udienze già calendarizzate e comunicate alle parti salvo che, per esigenze organizzative, il Presidente titolare disponga il rinvio della trattazione a una diversa udienza da celebrare entro il suddetto termine.

Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 2, lettere da a) a d), i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, la relativa istanza. Per esigenze organizzative l'istanza deve pervenire alla Cancelleria della competente sezione penale della Corte di cassazione entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11. Il Presidente titolare, preliminarmente deliberata la sussistenza delle condizioni di legge, rimette l'esame dell'istanza al Collegio designato per l'udienza già calendarizzata, salvo che, per esigenze organizzative, disponga il rinvio della trattazione a una diversa udienza da celebrarsi entro il 22 marzo 2020.

Per consentire l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, è sospesa fino al 22 marzo 2020 la trasmissione alla Procura generale dell'avviso di trattazione dei procedimenti ex art. 611 cod. proc. pen.

Anche con riguardo al settore civile, tutte le udienze e le adunanze camerale fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono soppresse. Le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle indicate nell'art. 2, comma 2, lett. g), che, previa individuazione saranno rifissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020.

Per entrambi i settori della giurisdizione, nel caso in cui sia disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, i Presidenti titolari assicureranno in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro il 31 dicembre 2020, eventualmente in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data.

I Presidenti di collegio sono invitati a valutare la possibilità di disporre la trattazione a porte chiuse a norma degli artt. 471, comma 5 e 472, comma 3 cod. proc. pen. e 128 cod. proc. civ.

Fino al 22 marzo 2020 i magistrati che provengono dalle aree a contenimento rafforzato previste dal DPCM del 8/03/2020 sono considerati legittimamente assenti dal servizio, sicché saranno sostituiti nella trattazione delle cause di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), DL n. 11 del 2020, dai magistrati già individuati come riserva e da coloro che saranno chiamati a comporre il Collegio in caso di concomitante assenza di più componenti dello stesso.

Roma, 9 marzo 2020

Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

